



## COMUNICATO N. 115/DIV – 19 DICEMBRE 2023

115/336

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 16, 17 e 18 DICEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16, 17 e 18 Dicembre 2023

#### 18^ Giornata andata

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	PERGOLETTESE	1-0
ALESSANDRIA	LEGNAGO SALUS	0-0
ARZIGNANO V.	PRO VERCELLI	3-1
GIANA ERMINIO	RENATE	2-1
MANTOVA	LUMEZZANE	1-0
NOVARA	TRIESTINA	2-3
PADOVA	FIORENZUOLA	3-0
PRO SESTO	ATALANTA U23	0-1
TRENTO	L.R. VICENZA	4-1
VIRTUS VERONA	PRO PATRIA	2-0

##### GIRONE B

ANCONA	PESCARA	1-1
AREZZO	PERUGIA	2-0
CARRARESE	LUCCHESI	1-0
CESENA	TORRES	1-1
GUBBIO	RECANATESE	(*)
OLBIA	PONTEREDA	0-3
PINETO	SPAL	1-1
VIS PESARO	SESTRI LEVANTE	2-2
(*) Rinv. a data da destinarsi		

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	FOGGIA	2-0
AVELLINO	TARANTO	0-0
BRINDISI	PICERNO	1-1
CASERTANA	GIUGLIANO	3-1
CATANIA	SORRENTO	0-1
JUVE STABIA	VIRTUS FRANCAVILLA	3-0
LATINA	BENEVENTO	0-0
MONOPOLI	CROTONE	0-3
MONTEROSI TUSCIA	TURRIS	3-3
POTENZA	ACR MESSINA	0-0

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

"

## **GARE DEL 16, 17 e 18 DICEMBRE 2023**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, NOVARA, PESCARA e TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 4.000,00**

**PRO PATRIA** per avere dieci dei suoi sostenitori, posizionati all'interno del Settore Tribuna Ospiti:

1. all'inizio del secondo tempo, proferito un epiteto razzista nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica determinando, con tale condotta, un ritardo nell'avvio della ripresa del gioco di tre minuti;

2. al 4° minuto del secondo tempo, proferito ululati, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti del medesimo calciatore della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S. e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c., recidiva cfr C.U. 68/DIV del 31.10.2023).

#### **AMMENDA € 2.000,00**

**JUVE STABIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati dal Settore Tribuna, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 18° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva sulla schiena

l'Assistente Arbitrale n.1;

2. al 19° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento, del liquido che attingeva sui pantaloncini l'Assistente Arbitrale n. 1.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1, r. proc. fed, r. c.c.).

**POTENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 12° minuto del secondo tempo, alcune monetine in direzione del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo, costringendo l'Arbitro, con tale condotta, ad interrompere la gara per circa 30 secondi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, valutata la condotta di particolare pericolosità e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).

#### **AMMENDA € 1.500,00**

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell'aver:

1. lanciato, all' 11° e 14° minuto del primo tempo e all'8° e 24° minuto del secondo tempo, quattro petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato al 3°, 10°, 13° e 26° minuto del primo tempo e al 7° e 15° minuto del secondo tempo, sei fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. divelto e danneggiato dodici seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;
4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 1.000,00**

**L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ferrovia, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 25° minuto del secondo tempo, quattro bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco e un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco;
2. al 30° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco;
- 3 al 40° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica contenente liquido, due panini e una confezione di Caffè Borghetti sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi

attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 800,00**

**MANTOVA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 38° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell'aver fatto esplodere, al 14° minuto del secondo tempo, un petardo nel proprio Settore senza creare danni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 700,00**

**ANCONA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, all'interno del proprio Settore un petardo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

**AREZZO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 3°, 10° e 20° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, sei fumogeni, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. fatto esplodere, al 1° minuto del secondo tempo, un petardo all'interno del proprio Settore, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

**MONOPOLI** per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 12° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco;
2. al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**PERUGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 21° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, due

petardi nel recinto di gioco; senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 500,00**

**LUCCHESI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, consistiti nell'aver lanciato, al 64° minuto della gara, un bengala sul terreno di gioco provocando la bruciatura del LED pubblicitario posizionato a circa 15 metri dalla linea di fondo e prontamente spenta da uno Steward.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 300,00**

**BRINDISI** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi della squadra ospitata al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**CATANIA** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

**PRO SESTO** per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna 2 Vito Porro, al 41° minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TRIENTINA** per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 12° minuto del primo tempo per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMENDA € 500,00**

GRECO VINCENZO

(PICERNO)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserati avversari in quanto pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.c.c.).

PRIMICILE ROSARIO

(TURRIS)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore SALVATORE LORENZO comunicategli dall'Allenatore squalificato CANEO BRUNO, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CALIFANO GIANNI

(PRO SESTO)

### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

GALELLI NICOLO

(SESTRI LEVANTE)

per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CANEO BRUNO

(TURRIS)

A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, usciva dall'area tecnica e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l'operato;

B) per avere reiterato tale condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre rientrava negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irrispettose nei loro confronti;

C) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DI DONATO DANIELE

(LATINA)

BANCHIERI SIMONE

(VIS PESARO)

### **AMMENDA € 500,00**

SALVATORE LORENZO (TURRIS)  
per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'Allenatore CANEO BRUNO nonostante fosse squalificato.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)  
ABBATE MATTEO (PERGOLETTESE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)

### **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

IANNI PATRIZIO (LUCCHESI)  
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PECORARI MAURIZIO (AREZZO)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

LISI FRANCESCO (PERUGIA)  
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

SEGHETTI ALESSANDRO (PERUGIA)  
A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione;  
B) una gara di squalifica effettiva ed euro 500,00 di ammenda per avere tenuto, al 29° minuto del

secondo tempo, una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava all'Arbitro appoggiando la mano all'altezza del petto senza imprimere forza e pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l'operato; e per avere, successivamente, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterato la propria condotta e, avvicinandosi all'Assistente Arbitrale n. 1, pronunciato, all'indirizzo della Quaterna Arbitrale, una frase offensiva. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PICCININI STEFANO

(PERGOLETTESE)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

CREMONESI MICHELE

(FIORENZUOLA)

HAMLILI ZACCARIA

(MONOPOLI)

PARKER SEAN

(PRO PATRIA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

LAKTI ERALED

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

GUIU VILANOVA BERNAT

(PERGOLETTESE)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO

(ACR MESSINA)

BORGHINI DIEGO

(ALBINOLEFFE)

FORESTA GIOVANNI

(ALESSANDRIA)

CELLA STEFANO

(ANCONA)

GATTO EMANUELE

(ANCONA)

MARTINA ALESSANDRO

(ANCONA)

GYABUAA MANU EMMANUEL

(ATALANTA U23)

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

BERRA FILIPPO

(BENEVENTO)

IMPERIALE MARCO

(CARRARESE)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN

(CARRARESE)

POTOP SIMONE

(FIORENZUOLA)

GARATTONI ALESSANDRO

(FOGGIA)

FUMAGALLI TOMMASO

(GIANA ERMINIO)



MOSCATI MARCO  
RIGHETTI SAMUELE  
BURRAI SALVATORE  
SINI SIMONE  
TONOLI DANIEL  
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO  
AMADIO STEFANO  
TERASCHI MARCO  
SCHIATTARELLA PASQUALE  
IOTTI ILARIO  
CORREIA OMAR  
FAEDO CARLO  
ROSSETTI MATTEO

(LUMEZZANE)  
(LUMEZZANE)  
(MANTOVA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PERGOLETTESE)  
(PICERNO)  
(PINETO)  
(PINETO)  
(POTENZA)  
(PRO VERCELLI)  
(TRIESTINA)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ERCOLANI LUCA  
MASTALLI ALESSANDRO  
CASINI RICCARDO  
ARMELLINO MARCO  
GORZELEWSKI FRANCO  
QUAINI ALESSANDRO  
VIERO FEDERICO  
TUMBARELLO GIORGIO  
GERBI ERIK  
CARGNELUTTI RICCARDO  
STARITA ERNESTO  
PALAZZINO FILIPPO  
LA ROSA LUCA UMBERTO  
GARETTO MARCO  
FURNO CRISTIANO  
SANDRI MATTIA  
FISCHNALLER MANUEL  
ANASTASIA EMANUELE  
CASAROTTO MATTEO  
METLIKA ANTONIO

(ALESSANDRIA)  
(ALESSANDRIA)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(AVELLINO)  
(BRINDISI)  
(CATANIA)  
(LEGNAGO SALUS)  
(LUCCHESI)  
(LUMEZZANE)  
(MONOPOLI)  
(MONOPOLI)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(OLBIA)  
(RENATE)  
(SESTRI LEVANTE)  
(SESTRI LEVANTE)  
(TORRES)  
(TRENTO)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIRTUS VERONA)

#### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

CIANCIO SIMONE  
TASCONE MATTIA  
CANCELLOTTI TOMMASO  
DI NOIA GIOVANNI  
PESCE SIMONE  
MASTRANTONIO DAVIDE  
VANO MICHELE  
MASTINU GIUSEPPE  
DI PAOLA MANUEL

(ALESSANDRIA)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(AVELLINO)  
(FOGGIA)  
(LUMEZZANE)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(TORRES)  
(VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
BIZZOTTO NICOLA	(BRINDISI)
CELIENTO DANIELE	(CASERTANA)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
ROCCHI GABRIELE	(LATINA)
VASSALLO FRANCESCO	(MONOPOLI)
RIGGIO CRISTIAN	(TARANTO)
CESTER STEFANO	(TORRES)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
PAVLEV DANIEL	(TRIESTINA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

PAGLIUCA MATTIA	(ALESSANDRIA)
SPAGNOLI ALBERTO	(ANCONA)
BIANCHI SEBASTIANO	(AREZZO)
LUNGHY ALBERTO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PARIGI GIACOMO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PIANA LUCA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
COCCIA GIUSEPPE	(AUDACE CERIGNOLA)
TITO FABIO	(AVELLINO)
LORENZINI FILIPPO	(CATANIA)
NELLI JACOPO	(FIORENZUOLA)
MARINO ANDREA	(FOGGIA)
PERALTA DIEGO	(FOGGIA)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(L.R. VICENZA)
MARINO ANTONIO	(LATINA)
TOLOMELLO FILIPPO	(MONTEROSI TUSCIA)
DESSENA DANIELE	(OLBIA)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
CANCELLIERI DAMIANO	(PERUGIA)
IANESI SIMONE	(PONTEDERA)
MARANO FRANCESCO	(PRO PATRIA)
PETRUNGARO LUCA	(PRO SESTO)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
LORETO CIRO	(SORRENTO)
TRIPALDELLI ALESSANDRO	(SPAL)
RADA ARMAND	(TRENTO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SACO COLI	(ANCONA)
MENDICINO LEONARDO	(ATALANTA U23)
RICCIARDI MANUEL	(AVELLINO)
CADILI ANDREA	(CASERTANA)
CHIARELLA MARCO	(CATANIA)
KARGBO AUGUSTUS	(CESENA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(FOGGIA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(GIUGLIANO)
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS	(GIUGLIANO)

DE COL FILIPPO	(L.R. VICENZA)
SERBOUTI ANASS	(LATINA)
RIZZO PINNA ANDREA	(LUCCHESI)
FILIGHEDDU STEFANO	(LUMEZZANE)
WIESER DAVID	(MANTOVA)
MIGLIARDI FRANCESCO	(NOVARA)
SCAPIN THOMAS	(OLBIA)
CIKO SEVO	(PICERNO)
MURANO JACOPO PIETRO	(PICERNO)
NICASTRO FRANCESCO	(PONTEDERA)
SELLERI GABRIELE	(PONTEDERA)
BRUSCHI NICOLO	(PRO SESTO)
MARIANUCCI LUCA	(PRO SESTO)
CAROSSO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO	(SESTRI LEVANTE)
RAVASIO MARIO	(SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
MANIERO RICCARDO	(TURRIS)
DE MARINO DAVIDE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
FORNITO GIUSEPPE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
KARLSSON OTTAR MAGNUS	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
TOCCAFONDI DUCCIO	(ALBINOLEFFE)
POPOVIC GABRIEL	(CATANIA)
RICCARDI DAVIDE	(FOGGIA)
JALLOW SULAYMAN	(LATINA)
NOCE MARIO	(LEGNAGO SALUS)
MONACHELLO GAETANO	(MANTOVA)
COSTANTINO ROCCO	(MONTEROSI TUSCIA)
DI FRANCESCO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
PIU ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
DELL'ORCO CRISTIAN	(PERUGIA)
FLORIANI MUSSOLINI ROMANO	(PESCARA)
DELLA QUERCIA RICCARDO	(PINETO)
ASENCIO MORAES RAUL JOSE	(POTENZA)
MADDALONI ROSARIODAMIANO	(POTENZA)
FERRO LORENZO	(PRO SESTO)
IACOVO CRISTIANO PASQU	(RENATE)
MARTIGNAGO RICCARDO	(SORRENTO)
MESSORI PIETRO	(SORRENTO)
BASSOLI ALESSANDRO	(SPAL)
VALENTINI NAHUEL	(SPAL)
DI GIORGIO DANIELE	(TRENTO)
D'URSO CHRISTIAN	(TRIESTINA)
DIKITE MADOU	(TRIESTINA)
PIEROBON CHRISTIAN	(TRIESTINA)
PAVONE FABIAN	(TURRIS)

MEHIC DINO  
ZIGONI GIANMARCO  
CECCACCI MIRCO

(VIRTUS VERONA)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze 19 Dicembre 2023**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani